

direzione centrale cultura e sport

tel + 39 040 377 3430 fax + 39 040 377 3416 cultura@certregione.fvg.it cultura@regione.fvg.it I - 34132 Trieste, via Milano 19

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 13. Contributi agli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, a sostegno della loro attività istituzionale. Approvazione del piano di riparto e prenotazione dei fondi stanziati per l'anno 2019.

Il Direttore centrale Cultura e Sport

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 "Testo unico in materia di sport" ed in particolare l'articolo 13 della stessa che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi agli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, a sostegno della loro attività istituzionale;

Visto il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8" e s.m.i., di seguito "Regolamento";

Preso atto che sono pervenute al Servizio attività ricreative e sportive entro il 28 febbraio 2019, termine previsto all'articolo 19, comma 1, del Regolamento, n. 11 domande di contributo presentate ai sensi del citato articolo 13 della legge regionale 8/2003;

Dato atto, al riguardo, che il competente Ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande;

Evidenziato che in ordine all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 21 del Regolamento viene adottato il piano di riparto dei fondi per l'anno 2019, per un importo complessivo pari ad euro 137.299,00, per l'assegnazione dei contributi a sostegno dell'attività istituzionale degli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale;

Richiamato il sopra citato articolo 21 del Regolamento che stabilisce:

- "1. Ai fini della valutazione delle domande e della determinazione dell'entità del contributo si applicano i seguenti criteri:
- a) una quota pari al 20 percento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura uguale fra tutti gli Enti ammessi;
- b) una quota pari al 50 percento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura proporzionale alla consistenza organizzativa dell'Ente, come risultante dai parametri di cui al comma 2;
- c) una quota pari al 30 percento della dotazione dello stanziamento viene destinata al finanziamento dell'attività dell'ente in relazione alla rilevanza dell'attività stessa.

Tale quota viene ripartita in misura proporzionale alla rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente nell'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesto il contributo, come risultante dai parametri di cui al comma 5 ed entro i limiti di cui al comma 7.

- 2. Ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'Ente sono assunti i seguenti parametri:
- a) numero di strutture esistenti sul territorio regionale;
- b) numero di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- c) numero di tesserati quali praticanti, dirigenti, tecnici e operatori sportivi; il tesseramento deve avere durata almeno semestrale nell'anno di riferimento di cui al comma 4.
- **3**. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla consistenza organizzativa dell'Ente, ai parametri di cui al comma 2, vengono assegnati i seguenti punteggi:
- a) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera a), un punteggio modulato da due a sei punti così determinato:
- 1) due punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e due comitati territoriali;
- 2) quattro punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e tre comitati territoriali;
- 3) sei punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e quattro comitati territoriali;
- b) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera b), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:
- 1) un punto agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI non superiore a cento;
- 2) due punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a cento e non superiore a duecento;
- 3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a duecento;
- c) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera c), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:
- 1) un punto agli Enti che abbiano un numero di tesserati non superiore a 5 mila;
- 2) due punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 5 mila e non superiore a 10 mila;
- 3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 10 mila.
- **4**. Per l'applicazione dei parametri di cui al comma 2 si fa riferimento ai dati relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale gli Enti chiedono il contributo.
- **5**. Ai fini della valutazione della rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente sono assunti i seguenti parametri:
- a) attività ludico motoria e sportiva, costituita da campionati, tornei e altre iniziative analoghe;
- b) attività formativa, costituita da corsi e altre iniziative analoghe rivolti a tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara nonché da iniziative di avviamento alla pratica sportiva;
- c) attività sussidiaria, costituita da iniziative a carattere culturale, informativo, di indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.
- **6**. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente vengono assegnati i seguenti punteggi:
- a) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera a), un punteggio modulato da uno a tre punti da attribuire all'attività relativa a ciascuna disciplina sportiva così determinato:
- 1) un punto per attività ludico motorie e sportive a carattere meramente giovanile e amatoriale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno dieci UTI della regione;
- 2) due punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere interregionale, nazionale o internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane ovvero dall'Austria, dalla Croazia e dalla Slovenia;
- 3) tre punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane oppure da almeno altre due nazioni diverse da quelle indicate al punto 2);
- b) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera b), un punteggio così determinato:
- 1) un punto all'attività formativa a favore di tecnici eventualmente svolta;

- 2) un punto all'attività formativa a favore di dirigenti eventualmente svolta;
- 3) un punto all'attività formativa a favore di arbitri e giudici di gara eventualmente svolta;
- 4) un punto all'attività di avviamento alla pratica sportiva eventualmente svolta con particolare riferimento a progetti formativi scolastici o a favore di categorie deboli;
- c) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera c), un punteggio di un punto per l'attività sussidiaria eventualmente svolta";

Ritenuto, quindi, di determinare l'entità dei contributi con le modalità sopra indicate;

Evidenziato che la misura del contributo concedibile ai singoli beneficiari, determinata dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del Regolamento, non può comunque eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda, né il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili, così come previsto dal comma 7 dell'articolo 21 del Regolamento;

Stante che sul capitolo di spesa 6096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021 e del bilancio 2019, approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30, sul quale sono stanziate risorse, per la concessione dei contributi di che trattasi, pari a complessivi euro 140.000,00;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare il piano di utilizzo dei predetti fondi disponibili per le finalità della normativa incentivante ex articolo 13 della legge regionale 8/2003, provvedendo al riparto dei contributi, così come espresso nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che sono stati acquisiti i dati relativi alle imputazioni contabili e relativi codici, di cui all'allegato contabile, parte integrante del presente provvedimento;

Viste:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità generale);
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" ed in particolare l'articolo 1, commi 125-129, in materia di adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e per l'anno 2019);

Visto il Bilancio finanziario gestionale 2019 approvato con deliberazione della Giunta regionale n.2519 del 28 dicembre 2018 e successive variazioni;

Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive variazioni;

Ritenuto, infine, di autorizzare il Direttore del Servizio attività ricreative e sportive all'adozione dei successivi atti di impegno della spesa dei contributi di cui trattasi, compresa la liquidazione contestuale degli stessi, come previsto all'articolo 22, comma 2, del Regolamento;

Decreta

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie, pari ad euro 137.299,00, per l'assegnazione dei contributi previsti dalla normativa predetta, così come espresso nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore dei beneficiari ivi individuati, a sostegno della relativa attività istituzionale per l'anno 2019.

2. A tal fine è disposta la prenotazione dell'importo di euro 137.299,00 a carico del capitolo di spesa 6096 del bilancio regionale 2019-2021 e del bilancio regionale per l'anno 2019, in conto competenza.
3. Il Direttore del Servizio attività ricreative e sportive provvederà, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento all'impegno della spesa e alla contestuale liquidazione dei contributi.

IL DIRETTORE CENTRALE dott.ssa Antonella Manca (atto firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Cuscela Responsabili dell'istruttoria: Anna Bizaj – Arianna Mamilovich